



PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI



• PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

DEFINIZIONE

La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili¹ é la generazione di energia elettrica dalle seguenti fonti energetiche non fossili, vale a dire:
- energia eolica, solare, aerotermica², geotermica³, idrotermica⁴ e oceanica, idraulica, biomassa⁵, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

➤ TITOLO AMMINISTRATIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seconda della tipologia e della potenza, possono essere autorizzati attraverso tre differenti procedure amministrative semplificate:

- Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera

La costruzione e l'esercizio di piccoli e medi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di potenza inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A⁶ allegata al D.lgs 387/2003 e rientranti tra quelli previsti ai paragrafi 11 e 12 delle linee

¹ Le fonti di energia rinnovabili o alternative sono quelle fonti di energia che a differenza dei combustibili fossili, destinati a esaurirsi in un tempo finito, possono essere considerate virtualmente inesauribili. Si veda <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/glossario.htm>

² "energia aerotermica: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore" articolo 2 lett. b) del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28.

³ "energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre" articolo 2 lett. c) del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28.

⁴ "energia idrotermica: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore" articolo 2 lett. d) del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28.

⁵ "biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urban)" articolo 2 lett. e) del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28.

⁶ Tabella A allegata al D.lgs 387/2003.

FONTE	SOGLIE
1. Eolica	60 kW
2. Solare fotovoltaica	20 kW
3. Idraulica	100 kW
4. Biomasse	200 kW
5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW



guida nazionali⁷ è assoggettata ai sensi dell'articolo 6, comma 11 del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 alla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera rilasciata dal Comune.

- Procedura abilitativa semplificata:

Per l'attività di costruzione ed esercizio di piccoli e medi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di potenza inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A⁸ allegata al D.lgs 387/2003 e rientranti tra quelli previsti ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida nazionali⁹, si applica, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28, la procedura abilitativa semplificata (PAS) rilasciata dal Comune.

La procedura abilitativa semplificata sostituisce la Denuncia di inizio attività (o SCIA)¹⁰ di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni¹¹.

- Autorizzazione unica:

Per la costruzione e l'esercizio di grandi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che per tipologia o potenza non rientrano tra quelli previsti ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida nazionali, occorre ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387¹² e successive modifiche¹³, l'Autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia delegata¹⁴, nel rispetto delle normative vigenti in materia di

⁷ D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

⁸ Vedi nota 6.

⁹ D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

¹⁰ La Scia - che ha abrogato la DIA con l'entrata in vigore dell'art. 49, comma 4 bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - si applica anche all'attività edilizia. Tale interpretazione è stata data dall'Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione normativa, con la nota del 16 settembre 2010.

¹¹ Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 ossia al 29/03/2011 si applica la procedura della Denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

¹² Articolo 12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

¹³ Dal 3 ottobre 2010 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali, approvate con DM 10 settembre 2010, che hanno uniformato a livello nazionale il procedimento autorizzativo per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 superando così la preesistente frammentazione normativa Regionale o Provinciale. Tali linee guida dovevano essere recepite dalle Regioni nel termine di novanta giorni, ovvero il 3 gennaio 2011, scaduto il quale si sono applicate automaticamente. La Regione Piemonte ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee guida nazionali con deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 ha individuato le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Successive modifiche sono state apportate con il D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" entrato in vigore il 29 marzo 2011. Si vedano in particolare gli articoli 5 e 44.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 31 secondo comma D.lgs 112/98, recepito dalla Regione Piemonte tramite legge regionale n. 44/2000 (art. 53), è delegata alle Province l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato. Le materie sulla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente, in cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.



tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a seguito di un procedimento unico mediante conferenza dei servizi, cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate¹⁵.

Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e all'occorrenza, costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, oltre che variante allo strumento urbanistico.

¹⁵ *"Devono intendersi come amministrazioni interessate tutte le amministrazioni pubbliche che a diverso titolo e per competenza normativa o territoriale sono tenute a rilasciare, nell'ambito del procedimento, un'autorizzazione, valutazione, parere o assenso comunque denominato, relativamente alla realizzazione o all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse"* da Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili approvate con Delibera del Consiglio provinciale n. 40-10467 del 25/05/10 e modificate con deliberazione n. 26817 del 20/07/2010 di approvazione variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.



➤ TITOLO AMMINISTRATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'OFFICINA ELETTRICA¹⁶

- Licenza di esercizio:

L'impresa che intende esercitare un'officina di produzione di energia elettrica alimentata da fonte rinnovabile di potenza superiore ai 20 kW, con auto consumo¹⁷ di una parte dell'energia elettrica prodotta (cessione parziale), è tenuta a presentare ai sensi dell'articolo 53¹⁸ del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, la denuncia di Officina elettrica ai fini del rilascio della licenza di esercizio, che costituisce titolo autorizzativo all'esercizio della specifica attività. La licenza di esercizio è rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio dov'è installato l'impianto¹⁹.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 "L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b)".

¹⁷ Il requisito dell'autoconsumo è alla base del meccanismo di tassazione dell'energia elettrica pertanto il produttore, per la parte di energia auto consumata, è soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, in quanto auto consumando assume la veste di consumatore finale e pertanto soggetto obbligato alla denuncia di Officina elettrica. L'accisa è un'imposta indiretta che colpisce la ricchezza prodotta non dalla sua origine, ma al momento del consumo, pertanto segue il bene dal momento della sua produzione per tutta la filiera della distribuzione, fino a scaricarsi sul consumatore finale. L'accisa grava solo su alcuni beni come il petrolio, l'energia elettrica, l'alcool e i tabacchi. Tali beni sono sottoposti a particolari controlli di quantità, da parte dell'Agenzia delle dogane al fine di evitare evasioni fiscali.

¹⁸ L'articolo 53 comma 4 del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che: "I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati".

¹⁹ Articolo 53 comma 7 del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che: "Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio,".



- Licenza di esercizio provvisoria:

per i soli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011 è stato disposto dalla Circolare dell'Agencia delle dogane del 5 aprile 2011, n. 39218²⁰ il rilascio della licenza provvisoria.

Officine di produzione escluse dall'obbligo della licenza di esercizio:

- officine di produzione di energia elettrica alimentate da fonte rinnovabile di potenza superiore ai 20 kW a scopo commerciale (cessione totale dell'energia alla rete ovvero senza autoconsumi). Tali impianti sono tenuti a fare, ai sensi dell'articolo 53 bis²¹ del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica, una comunicazione all'Ufficio delle Dogane. In seguito a questa comunicazione, l'Agencia assegna un "Codice Ditta", indispensabile per identificare l'impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria);

²⁰ La nota dell'Agencia riguarda in particolare gli impianti fotovoltaici che, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011, devono entrare in esercizio entro il 31 maggio 2011 per poter accedere alle tariffe del Terzo Conto energia (Dm 6 agosto 2010). Le tariffe più alte sono concesse a quegli impianti che entrano in esercizio entro la fine del primo quadrimestre (30 aprile 2011). L'Agencia delle dogane ha scelto di risolvere momentaneamente queste criticità "mediante il rilascio di una licenza provvisoria, rinviando l'esecuzione della verifica tecnico-fiscale sull'impianto in un successivo momento, da individuare nel più breve tempo possibile, per rendere il provvedimento definitivo".

²¹ Articolo 53 bis del D.lgs 26 ottobre 1995, " *Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agencia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.*

Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agencia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agencia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agencia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'Agencia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica".



- officine di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW²². Tali impianti non hanno alcun obbligo nei confronti dell'Ufficio delle Dogane.
- officine di produzione di energia elettrica alimentate a biogas di qualsiasi potenza²³. Tali impianti non hanno alcun obbligo nei confronti dell'Ufficio delle Dogane.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI INSTALLATI SU TERRENO

- Gli impianti fotovoltaici collocati a terra di potenza fino a 20 kW²⁴ sono soggetti alla Procedura abilitativa semplificata²⁵.
- Gli impianti fotovoltaici collocati a terra di potenza superiore ai 20kW²⁶ sono soggetti ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 al rilascio dell'Autorizzazione unica²⁷.

IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI

- Gli impianti fotovoltaici integrati su tetti di edifici e loro pertinenze fino a una potenza di 200 kW sono soggetti a semplice Comunicazione al Comune. Queste realizzazioni vanno

²² L'articolo 52 secondo comma del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che: "Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw;"

²³ Articolo 52 comma 2 lett. c) del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 "Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:..... c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;.....".

²⁴ Tale soglia è individuata dalla Tabella A allegata al D.lgs 387/2003.

FONTE	SOGLIE
1. Eolica	60 kW (a)
2. Solare fotovoltaica	20 kW
3. Idraulica	100 kW
4. Biomasse	200 kW
5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

²⁵ Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 ossia al 29/03/2011 si applica la procedura della Denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

²⁶ Vedi nota 24

²⁷ Ai sensi dell'abrogazione dell'art. 5, comma 7, del DM 19 febbraio 2007 operata dall'art. 21, comma 2, del DM 6 agosto 2010, gli impianti fotovoltaici al suolo la cui potenzialità superi le soglie individuate nella Tabella A di cui all'Allegato 1 del d.lgs 387/2003, sono soggetti, ex art. 12, comma 3, a regime di autorizzazione unica da parte della Provincia e non alla previgente disciplina del permesso di costruire.



però sottoposte a verifica di impatto ambientale qualora l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio²⁸.

- Gli impianti fotovoltaici collocati su tetti senza limiti di potenza sono soggetti alla Procedura abilitativa semplificata.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI FOTOVOLTAICHE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche²⁹ da parte dell'imprenditore agricolo è disciplinata dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modifiche³⁰, che ha previsto che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili fotovoltaiche effettuata dagli imprenditori agricoli costituisce attività connessa alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

L'attività è agricola per connessione quando è soddisfatto il principio della "prevalenza" ossia i prodotti ottenuti con l'attività agricola "connessa" devono derivare prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Tale principio è di difficile applicazione per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche perché tale produzione non si basa sull'utilizzo di prodotti ottenuti dal terreno agricolo o dall'allevamento di animali, ma sull'apposizione sul fondo agricolo, o relative pertinenze, di impianti fotovoltaici in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica. Non potendo, quindi, invocare il principio della prevalenza per definire l'attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica connessa all'agricoltura, l'Agenzia delle entrate³¹, richiede comunque un "*collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con l'attribuzione di reddito agrario. In particolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.*" Può quindi essere definita come attività agricola connessa "atipica".

Pertanto un'impresa può presentare la domanda d'iscrizione al Registro imprese come agricola solo se denuncia, preventivamente o contestualmente alla produzione di energia fotovoltaica, anche un'attività agricola tipica, lo svolgimento della quale è condizione indispensabile perché sussista il rapporto di connessione.

²⁸ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

²⁹ Per fonti "fotovoltaiche" s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica vedi Circolare Agenzia delle entrate 6 luglio 2009, n. 32/E.

³⁰ Fra le modifiche si segnalano: (a) legge 11 marzo 2006, n. 81 che ha considerato attività agricola connessa anche la produzione e cessione di energia, nonché inclusa fra le fonti quella fotovoltaica; (b) l'art. , comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha integralmente sostituito l'art. 1, comma 423 della legge finanziaria per il 2006.

³¹ Circolare Agenzia delle entrate 6 luglio 2009 n. 32/E.



NOTE INFORMATIVE AI FINI DELLA DENUNCIA/DOMANDA AL REGISTRO IMPRESE/REA

- Data di inizio attività: successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dalla Provincia (Autorizzazione unica) o dal Comune competente per territorio (a seconda dei casi Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata³²) e uguale o successiva alla data del rilascio della Licenza di esercizio di officina elettrica.

- Territorialità: l'attività di produzione di energia elettrica deve essere denunciata con espresso riferimento all'ubicazione dell'impianto di produzione, sede legale/unità locale³³. Pertanto:
 - se l'impresa inizia o aggiunge l'attività di produzione di energia elettrica da impianto alimentato da fonte rinnovabile e l'impianto è ubicato nella stessa provincia dove è ubicata la sede dell'impresa occorre presentare denuncia di apertura/modifica dell'unità locale presso la Camera di commercio competente per territorio ovvero dove ha sede l'impresa. Tale denuncia comporta anche la variazione dell'attività prevalente dell'impresa.
 - se l'impresa inizia o aggiunge l'attività di produzione di energia elettrica da impianto alimentato da fonte rinnovabile e l'impianto è ubicato in provincia diversa dalla sede dell'impresa occorre presentare denuncia di apertura/modifica dell'unità locale presso la Camera di commercio competente per territorio ovvero presso la Camera dove è ubicato l'impianto. Tale denuncia comporta anche la variazione dell'attività prevalente dell'impresa da denunciarsi presso la sede dell'impresa.

³² La procedura abilitativa semplificata sostituisce la Denuncia di inizio attività (o SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

³³ Ai sensi della Circolare n. 3628/C del 9 settembre 2009 emanata dal Ministero dello Sviluppo economico "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 agosto 2009" "per unità locale si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito, ecc.), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato. Per unità locale di impresa agricola (c.d. unità aziendale) si intende l'impianto (fattoria, caseificio, silos, oleificio, ecc.), funzionalmente autonomo e fisicamente distinto dalla sede d'impresa, dove si esercitano attività relative o connesse a quella esercitata dall'impresa".

Sulla denuncia delle unità locali si veda anche il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico del 28 settembre 2011, prot. 179954 secondo cui: "*Detta denuncia dovrà essere presentata presso la camera di commercio territorialmente competente per l'unità locale, entro trenta giorni dal concreto avvio dell'attività di produzione, e nell'apposito campo del modulo UL dovranno essere riportati gli estremi della licenza rilasciata dall'Agenzia delle dogane*".



- Attività d'impresa: l'attività di produzione di energia elettrica, in particolare da impianto fotovoltaico, si identifica come attività di impresa o commerciale quando l'impianto non è destinato principalmente al soddisfacimento del fabbisogno energetico di una abitazione domestica, di un condominio o di una sede di un ente non commerciale.

- Descrizione attività: l'impresa può dichiarare l'attività, sulla base della documentazione allegata, utilizzando, frasi diverse tipo:
 - produzione di energia elettrica da impianto alimentato da fonte energetica rinnovabile(specificare la fonte ad esempio fotovoltaica, geotermica ecc.)

- Codice ATECO: qualunque sia la terminologia usata, è importante sapere che il codice ATECO viene attribuito dal sistema informatico in automatico, sulla base della descrizione riportata sul modello del R.I.; in caso di errata attribuzione dello stesso, dovuta ad una errata o incompleta descrizione da parte dell'impresa, ogni rettifica sarà a carico dell'impresa stessa, e non sarà possibile intervenire d'ufficio.

AVVERTENZE

- Pubblicità delle Autorizzazioni uniche³⁴:

la provincia delegata rende pubblico tramite il proprio sito web le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 387/2003, in particolare alle seguenti pagine web si possono consultare:

- l'elenco impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati ai sensi del D.lgs 387/2003
http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/fonti_rinnovabili/impianti_387-2003
- le imprese in via di autorizzazione
http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/fonti_rinnovabili/ditte_vautor
- i procedimenti conclusi senza rilascio di autorizzazione
http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/fonti_rinnovabili/ditte_noautor

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

³⁴ Punto 6.6.1 parte I delle Disposizioni generali del DM 10 settembre 2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.



- D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
- D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- Decreto ministeriale 6 agosto 2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006)
- D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Decreto ministeriale 5 maggio 2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. "quarto conto energia").
- Parere Ministero dello Sviluppo economico del 28 settembre 2011, prot. n. 179954 Oggetto: Attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – Denuncia delle unità locali – Richiesta parere.

LEGISLAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili approvate con Delibera del Consiglio provinciale n. 40-10467 del 25/05/10 e modificate con deliberazione n. 26817 del 20/07/2010 di approvazione variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

CIRCOLARI

- Circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28/05/2007
- Circolare Agenzia delle entrate n. 32/E del 06/07/2009
- Circolare dell'Agenzia delle dogane del 5 aprile 2011, n. 39218